

I REGOLAMENTI INTERNI NELLE REGIONI

I Consigli regionali della **Calabria**, della **Liguria** e dell'**Umbria** hanno approvato un nuovo Regolamento interno, rispettivamente con le deliberazioni del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5, 9 giugno 2006, n. 18 e 8 maggio 2007 n. 141.

Il Regolamento interno della **Liguria** è stato poi modificato con la deliberazione del Consiglio regionale del 1° febbraio 2007 n. 4.

Modificazioni parziali dei regolamenti consiliari sono state approvate nelle seguenti regioni:

- **Abruzzo** (deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 3/5);
- **Campania** (deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 23 e deliberazione del Consiglio regionale 13 novembre 2006);
- **Lazio** (deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 e deliberazioni del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4);
- **Lombardia** (deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2006, n. 133);
- **Piemonte** (deliberazione del Consiglio regionale 623 del 28 febbraio 2000 “Regolamento interno del Consiglio regionale. Norma transitoria”; Deliberazione Consiglio regionale 13 del 19 luglio 2005 “Modifiche dell’articolo 14 , comma 1, lettera b, del Regolamento interno del Consiglio regionale ha determinato la variazione nella composizione della Giunta per il Regolamento”; Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2006, n. 95 con la quale si modifica l’articolo 13 relativamente alla disciplina dei Gruppi consiliari);
- **Puglia** (il regolamento interno del Consiglio regionale è stato modificato, da ultimo con Deliberazione del Consiglio regionale 17 luglio 2007, n. 114 recante Modifica all’articolo 6 del regolamento interno del Consiglio);
- **Toscana** (Il consiglio regionale della Toscana ha approvato un nuovo regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale (27 gennaio 2010, n. 12);
- **Consiglio Provinciale Trento** (il Regolamento interno, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 1991 e più volte modificato, è stato negli ultimi anni rivisto per apportare le modifiche con le delibere consiliari n. 4 del 2002, n.15 del 2004 e n. 14 del 2006).

Il Regolamento interno del Consiglio era già stato parzialmente modificato o integrato, a seguito all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999, in **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Toscana e Veneto**.

Nelle restanti regioni trovano ancora applicazione i regolamenti interni approvati prima delle ultime modifiche costituzionali, fermo restando che sono comunque da considerare implicitamente abrogate o comunque non più applicabili le disposizioni con queste ultime incompatibili (in particolare, sono abrogate le norme relative ai controlli sugli atti amministrativi e sulle leggi regionali e quelle sulle modalità di elezione dei componenti della Giunta regionale).

È da considerare che disposizioni transitorie e finali di alcuni dei nuovi statuti prescrivono l’obbligo per il Consiglio regionale di adeguare il proprio Regolamento interno alle disposizioni statutarie entro un termine; non sembra che dette disposizioni siano state comunque applicate perché molti regolamenti interni necessitano ancora di integrazioni o modificazioni.

Tra le Regioni, in particolare, è da segnalare la **Calabria** che, a seguito all’approvazione del nuovo Regolamento interno del Consiglio, ha disciplinato il rapporto tra quest’ultimo e le altre

norme regionali, applicando, per il caso di antinomia normativa tra legge regionale e Regolamento interno del Consiglio, il criterio della competenza: la previsione legislativa della Calabria, infatti, stabilisce che “in attesa della armonizzazione delle leggi regionali vigenti al nuovo statuto, sono abrogate le norme comunque in contrasto con le disposizioni del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale”.

Sulla tematica dell’ambito di disciplina della legge regionale e dell’ambito di disciplina del Regolamento interno, che costituiscono due diversi tipi di fonti, basti osservare che il Regolamento interno e la legge regionale ordinaria si caratterizzano reciprocamente per un insieme di differenze che attengono non solo al contenuto ed ai limiti cui sono soggetti nell’ordinamento, ma anche alle procedure di formazione ed alla forza e valore diversi delle due fonti.

Quanto al contenuto, il Regolamento interno ha una sfera di disciplina ad esso riservata proprio sotto l’aspetto materiale della regolamentazione. Il Regolamento è costituito dall’insieme di norme con cui un’assemblea politica disciplina l’esercizio delle sue funzioni ed alle quali è soggetta. La legge regionale, invece, fermi restando i limiti previsti nella Costituzione, può disciplinare tutte le materie ad esclusione di quelle riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Quanto alle procedure di formazione del Regolamento interno, la sua formazione avviene nell’ambito della Giunta (o della Commissione) del Regolamento e, in generale, va approvato dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e non va promulgato, come invece previsto per le leggi, né va emanato, come invece è previsto per i regolamenti, ed è soggetto alla sola pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Quanto al regime cui sono sottoposti, il Regolamento interno, almeno sulla base dell’attuale giurisprudenza costituzionale sui regolamenti interni di Camera e Senato, non è impugnabile innanzi alla Corte Costituzionale per vizi di legittimità costituzionale, mentre le leggi ordinarie sono sottoposte a giudizio di legittimità a seguito di impugnazioni sollevate in via diretta o in via incidentale.

Quanto agli aspetti di interpretazione delle disposizioni, a differenza di quanto previsto per le leggi, il parere sull’interpretazione delle disposizioni del Regolamento interno – per le questioni che il Presidente dell’Assemblea o l’Ufficio di Presidenza intendano sottoporgli – viene espresso solitamente dalla Giunta del Regolamento. In questo caso, si ha una riserva all’assemblea legislativa di ogni questione relativa all’interpretazione del proprio Regolamento interno. Tale riserva non opera, invece, per le leggi.

Le principali disposizioni innovative adottate nelle diverse Regioni ai regolamenti interni, attengono, in particolare, a

- la nuova articolazione delle Commissioni consiliari permanenti;
- il ruolo forte del Presidente dell’Assemblea;
- la nuova programmazione dei lavori;
- il contingentamento dei tempi;
- le modalità di costituzione dei Gruppi;
- l’insieme di disposizioni a tutela delle opposizioni;
- le interrogazioni a risposta immediata;
- le procedure di formazione della legge;
- le procedure relative al programma di governo;
- le procedure della partecipazione all’attività dell’Unione europea;

- la disciplina dei rapporti dell'Assemblea legislativa con il Consiglio delle Autonomie locali, con l'organo di garanzia statutaria e con il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (o analogo organismo).

Quanto al contenuto, si elencano, di seguito, nella tabella 4, le principali modifiche portate dai nuovi regolamenti interni o dalle loro modificazioni parziali e, nella tabella 5, la situazione attuale dei regolamenti interni dei Consigli regionali, corredate, per alcune Regioni, di una breve nota illustrativa curata direttamente dal Consiglio regionale interessato.

Di seguito si riportano le indicazioni sul regolamento interno curate da ciascun Consiglio regionale:

ABRUZZO	deliberazione del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 3/5
----------------	--

Prima della entrata in vigore del nuovo statuto, il Regolamento interno del Consiglio è stato più volte modificato. Le ultime modifiche sono state apportate con deliberazione n. 3/5 del 21.6.2005 che ha sostituito il primo comma dell'articolo 24, relativo alla "costituzione dei gruppi".

A seguito della suddetta modifica il primo comma dell'articolo 24 così recita:

"Entro 20 giorni dalla proclamazione o dalla nomina i Consiglieri sono tenuti a comunicare per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale, l'adesione al Gruppo consiliare del quale intendono far parte. Ogni Gruppo può essere costituito da uno o più Consiglieri eletti nelle liste regionali collegate al Presidente della Giunta regionale e al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto, nonché da uno o più Consiglieri che rappresentino un partito organizzato il quale abbia presentato nelle elezioni regionali candidature in tutte le circoscrizioni della Regione".

Il testo originario del comma 1 dell'articolo 24 era così formulato:

"Entro 15 giorni dalla proclamazione o dalla nomina, i Consiglieri sono tenuti ad indicare per iscritto alla Presidenza del Consiglio regionale il gruppo consiliare del quale intendono far parte. Ogni gruppo può essere costituito da uno o più Consiglieri che rappresentino un partito organizzato, il quale abbia presentato nelle elezioni regionali candidature in tutte le circoscrizioni della Regione".

BASILICATA	deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1273
-------------------	---

Il regolamento interno è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1999, n. 1273. Non essendo stato ancora approvato il nuovo statuto, non è stato adottato ancora neppure il nuovo Regolamento interno

CALABRIA	deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005, n. 5
-----------------	--

In Calabria è stato approvato un **nuovo Regolamento interno**.

Rilevano, in particolare:

- una nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che passano da quattro a sei);
- la creazione della Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria e della Commissione speciale di vigilanza sugli atti della programmazione economico-sociale;
- la disciplina del comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi;
- la disciplina dei rapporti dell'Assemblea legislativa con il Consiglio delle Autonomie Locali, con la Consulta statutaria e con il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro e l'istituzione del Comitato regionale di controllo contabile;

CAMPANIA	deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1971 e modificato con le seguenti numerose deliberazioni, delle quali ultime sono: N. 41/1 del 3 ottobre 1997;– N. 109/1 del 4 giugno 2002 e,del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 23/13; deliberazione del Consiglio regionale 13 novembre 2006
-----------------	---

Il regolamento interno è stato deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1971 e modificato con le seguenti numerose deliberazioni, delle quali ultime sono: n. 41/1 del 3 ottobre 1997;– n. 109/1 del 4 giugno 2002 e,del Consiglio regionale 21 giugno 2005, n. 23/13; deliberazione del Consiglio regionale 13 novembre 2006

In Campania, la modificazione regolamentare, ha condotta all’istituzione del “Rappresentante dell’opposizione” ed a una nuova articolazione delle Commissioni permanenti (che da sei diventano otto).

EMILIA- ROMAGNA	deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244. <i>Regolamento interno nuovo non ancora esaminato in Aula.</i>
----------------------------	--

Il regolamento interno dell’Assemblea legislativa è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244. Il nuovo testo di regolamento interno attualmente all’esame non è ancora stato esaminato dall’aula. La Commissione ha ultimato la “seconda lettura” del nuovo Regolamento dell’Assemblea: sono stati analizzati e votati 117 articoli ed oltre 400 emendamenti

LAZIO	Deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001 n. 62, modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 e con deliberazioni del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4
--------------	---

Nel Lazio rileva l’istituzione delle Commissioni permanenti per gli affari costituzionali e statutari e per gli affari comunitari e internazionali.

LIGURIA	deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18, modificato con deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2007, n. 4.
----------------	---

In Liguria è stato approvato un **nuovo Regolamento interno**.

Il nuovo Regolamento interno contiene un insieme di novità.

Le novità del Regolamento sono molte sia per l’attuazione di diverse disposizioni statutarie (alcune delle quali già innovative rispetto al contesto statutario preesistente) e sia per l’introduzione diretta di molti istituti nuovi spesso mutuati dai Regolamenti interni del Senato e della Camera dei Deputati o dalle prassi e consuetudini parlamentari, con i dovuti adattamenti connessi alle dimensioni numeriche delle assemblee.

Di seguito si riportano i principali argomenti oggetto di nuova disciplina:

Novità del nuovo Regolamento in attuazione dello statuto sono:

- disciplina della questione fiducia;
- disciplina rapporti con organi nuovi (Consiglio autonomie locali, Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, Consulta statutaria);
- disciplina dei procedimenti consiliari ulteriore legge statutaria;
- giuramento e programma di governo;

- norme a tutela minoranze;
- esame regolamenti;
- mozione di sfiducia;
- maggior definizione strumenti controllo e di indirizzo quali odg, risoluzioni, ecc.

Novità dirette del nuovo Regolamento rispetto al precedente sono:

- numero e competenze Commissioni permanenti;
- contingentamento dei tempi;
- assegnazione alle Commissioni;
- disciplina fiducia;
- programmazione dei lavori;
- interrogazioni a risposta immediata;
- ruolo del Presidente dell'Assemblea;
- norme a tutela minoranze (elezione rappresentanti, e altre);
- procedure sessione bilancio e documento di programmazione economica e finanziaria regionale;
- termini di convocazione del Consiglio;
- periodo sospensione dei lavori ed incidenza sui termini per interrogazioni;
- Commissioni speciali e modalità della loro costituzione;
- mozioni solo per provvedimenti di competenza regionale.

LOMBARDIA	Il regolamento è stato approvato il 10 ottobre 1984 (B.U. 5 dicembre 1984, n°49, 1°suppl.ord.). Successivamente è stato modificato in due occasioni: nel 1992 (B.U. 31 gennaio 1992, n. 5, III suppl. straord.) e nel 1999 (B.U. 14 giugno 1999, n. 24, serie ordinaria). Da ultimo modificato con <i>deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2006, n. 133</i> .
------------------	--

In Lombardia la modifica regolamentare ha introdotto la previsione del procedimento speciale di approvazione di testi unici.

Il progetto di legge di testo unico è assegnato in sede referente alla Commissione competente in materia di affari istituzionali, che può modificarlo unicamente per salvaguardare il rispetto dei criteri di redazione dei testi unici previsti dalle disposizioni vigenti.

Qualora un numero di componenti che rappresenti almeno un terzo dei Consiglieri regionali ritenga che delle disposizioni abbiano carattere innovativo rispetto alle disposizioni vigenti, diversamente da quanto indicato nella documentazione, queste disposizioni sono assegnate alla Commissione competente per materia, al fine di acquisire il parere sulle stesse.

La Commissione competente per materia può apportare modifiche solo alle disposizioni ad essa sottoposte e il suo parere è vincolante ed è recepito dalla Commissione competente in materia di affari istituzionali.

Il progetto di legge di testo unico è approvato dal consiglio secondo la normale procedura, con votazione palese.

La presentazione di emendamenti, la discussione e le dichiarazioni di voto sono consentite solo per gli articoli contenenti disposizioni innovative.

In caso di voto contrario su un articolo, non avente contenuto innovativo, il progetto di legge è rinviato in Commissione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai progetti di legge di modifica dei testi unici, per i quali si utilizzano le procedure ordinarie.

MARCHE	Deliberazione n. 39/07 “Modifiche agli articoli 19 e 20 del Regolamento interno del Consiglio regionale”. Deliberazione n. 45/07 “Modifiche agli articoli 26 bis e 67 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale”.
---------------	--

La prima modifica riguarda la durata in carica (da 30 mesi all’intera legislatura) delle Commissioni consiliari permanenti. La seconda modifica concerne la durata della sessione bilancio (da 30 a 35 giorni) al fine di consentire un più approfondito esame della proposta di legge finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale.

MOLISE	Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n.144 Non essendo stato ancora approvato il nuovo statuto, non è stato adottato ancora neppure il nuovo Regolamento interno
---------------	---

Nella Regione Molise è ancora quello vigente prima delle riforme approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 1985, n.144

E’ attualmente all’esame la modifica di alcuni articoli relativi alla costituzione dei Gruppi consiliari, al contingentamento dei tempi di intervento, alla presentazione di emendamenti, alle modalità di votazione ed alle interpellanze (testo emendato ed approvato dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 28 dicembre 2006).

PIEMONTE	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio regionale <i>con deliberazione Consiglio regionale n. 1247-3973 del 15 marzo 1990</i> Modificato con deliberazioni <i>del Consiglio regionale</i> . n. 26-9065 del 26/7/1990; n. 27-9114 del 26/7/1990; n. 131-3770 del 12/3/1991; n. 180-6911 del 7/5/1991; n. 214-9025 dell’11/6/1991; n. 243-11905 del 30/7/1991; n. 295-17950 del 10/12/1991; n. 813-8289 del 21/6/1994; n. 855-10550 del 27/7/1994; n. 6-11952 del 13/7/1995; n. 199-3361 del 28/2/1996; n. 378-5986 del 22/4/1997; n. 491-10964 del 22/9/1998; n. 623-3609 del 28 febbraio 2000; n. 19-21520 del 27/7/2000 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2006, n. 95 .
-----------------	---

In Piemonte si è provveduto ad alcune parziali modificazioni che sono intervenute a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 e dell’approvazione dello statuto regionale.

In particolare, con deliberazione del Consiglio regionale 623 del 28 febbraio 2000, il Piemonte ha previsto che gli Assessori non componenti il Consiglio regionale (c.d. assessori esterni) accedano ai banchi della Giunta ed esercitino le funzioni riservate dal Regolamento ai membri della Giunta ma, in quanto non Consiglieri, non hanno diritto di voto, non possono fare parte delle Commissioni permanenti né delle Commissioni speciali e la loro presenza non viene computata ai fini della determinazione del numero legale. Tale disposizione transitoria ha poi avuto ulteriore attuazione con la legge regionale n. 22 del 23 marzo 2000, “Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 *‘Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni’*”.

Dall’entrata in vigore del nuovo statuto, il Piemonte ha approvato due deliberazioni relativamente alla composizione dell’ufficio di Presidenza della Giunta per il Regolamento e alla disciplina dei Gruppi consiliari.

Infatti con deliberazione n. 13 del 9 luglio 2005 “Modifiche dell’articolo 14 , comma 1, lettera b, del Regolamento interno del Consiglio regionale ha determinato la variazione nella composizione della Giunta per il Regolamento” si è previsto che il Presidente della

Commissione Regolamento sia affiancato da due Vicepresidenti. Tale modifica tiene conto del nuovo ruolo che l'articolo 35 del nuovo statuto regionale attribuisce alla Giunta, in luogo del Presidente del Consiglio, quale organo competente ad esprimere pareri sull'interpretazione del Regolamento e a dirimere i conflitti di attribuzione tra la Commissioni.

Con successiva deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2006, n. 95, in Piemonte si è proceduto alla parziale modificazione della disciplina dei Gruppi consiliari. In particolare, si è previsto che, ad inizio legislatura, i Gruppi consiliari possano essere composti dai Consiglieri eletti nella stessa lista, qualunque sia il numero purché siano stati eletti in una lista presentata in non meno della metà delle province della Regione. In tal modo il legislatore ha voluto rendere omogeneo il criterio di presentazione delle liste stabilito dalla legge elettorale 43 del 1995 con i requisiti previsti per la costituzione del Gruppo.

La stessa modifica ha, contestualmente, aumentato il numero complessivo dei componenti stabilendo che, a partire dalla IX legislatura i Gruppi che si costituiscono successivamente debbano essere formati:

- da almeno 3 Consiglieri;
- da almeno 2 Consiglieri, nel caso in cui trovino corrispondenza in Gruppi costituiti presso il Parlamento;
- da almeno 2 Consiglieri nel caso di aggregazione di Gruppi consiliari.

PUGLIA	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato con DCR n. 951/88 e successivamente modificato e integrato con DDCCRR 384/99 E 12/2000
---------------	---

Il regolamento interno del Consiglio regionale è stato modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 17 luglio 2007, n. 114 recante "Modifica all'articolo 6 del regolamento interno del Consiglio".

TOSCANA	Il consiglio regionale della Toscana ha approvato un nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (27 gennaio 2010, n. 12).
----------------	---

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato un nuovo regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale (27 gennaio 2010, n. 12).Le principali novità contenute nel nuovo regolamento riguardano:

- alcuni aspetti della figura del Presidente, legati all'autonomia del CR;
- l'ufficio di presidenza, prevista sia la proporzione tra maggioranza e minoranza, sia la presenza di entrambi i generi;
- il portavoce dell'opposizione, modificata la procedura di nomina;
- verifica dei poteri dei consiglieri eletti, effettuata non più a campione ma mediante la procedura del controllo di tutte le dichiarazioni rese;
- organizzazione dei lavori dell'aula: la cadenza da bimestrale diventa trimestrale;
- per gli interventi dei consiglieri sono stati fissati termini puntuali e più brevi rispetto al passato;
- procedimento legislativo: individuati requisiti e contenuti necessari delle proposte di legge, sono state introdotte modifiche in relazione all'ammissibilità e ai tempi di presentazione degli emendamenti, sono state introdotte prescrizioni specifiche in attuazione della legge regionale sulla qualità della normazione.

UMBRIA	deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.
---------------	---

In Umbria è stato approvato un **nuovo Regolamento interno** con deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.

VENETO	
---------------	--

Ultime modifiche dcr 4/2003 che ha regolamentato nuovamente la Commissione per lo statuto ed il Regolamento, ridisciplinandone composizione (tutti i Gruppi consiliari vi sono rappresentati), competenze, procedure e modalità di svolgimento delle funzioni (articoli da 15 a 15 sexies) e 111/2006 che ha previsto la deroga al numero minimo di tre Consiglieri necessario per costituire Gruppo qualora il nuovo Gruppo trovi corrispondenza con un Gruppo presente almeno in una Camera o nel Parlamento europeo (art. 9).

FRIULI-VENEZIA GIULIA	
----------------------------------	--

Il Consiglio regionale nella seduta del 6 ottobre 2005 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, la : «Revisione organica del regolamento interno del Consiglio regionale».

SARDEGNA	
-----------------	--

Testo approvato dal Consiglio nella seduta del 22 luglio 1988 (Bollettino Ufficiale Suppl. Straord. N. 28 del 21 luglio 1989), con le modifiche del 23 febbraio 1993 (Bollettino Ufficiale Suppl. Straord. N. 19 del 29 maggio 1993), del 25 febbraio e del 9 marzo 1999 (Bollettino Ufficiale n. 20 del 1 Luglio 1999), del 4 ottobre 2000 e del 22 settembre 2005 (Bollettino Ufficiale n.32 del 21 ottobre 2005, Suppl. Straord. N.12). Cfr. anche le note relative al CAPO XXVII – DISPOSIZIONI FINALI.

SICILIA	
----------------	--

Il regolamento interno dell'Assemblea Regionale Siciliana è stato approvato nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno 1949, con le modifiche apportate nelle sedute del 30 ottobre 1955, 9 settembre 1964, 24 giugno 1965, 24 maggio 1966, 30 marzo 1967, 17 e 20 novembre 1967, 31 marzo 1971, 21 maggio 1975, 1 ottobre 1976, 8 luglio 1977, 26 luglio 1978, 1 maggio 1986, 20 dicembre 1986, 6 febbraio 1990, 15 febbraio 2000, 8 agosto 2001, 16 maggio 2002, 8 ottobre 2003. (Supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 3 del 17 gennaio 1987; GURS n. 6, parte prima, del 7 febbraio 1987; GURS n. 11, parte prima, del 24 febbraio 1990; GURS n. 46, parte prima, del 21 settembre 2001; GURS n. 26, parte prima, del 7 giugno 2002).

Recenti Modifiche al Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana sono state approvate il 20 luglio 2006

TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL	
--	--

Il regolamento interno del Trentino-Alto Adige /Südtirol è del settembre 2003.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	
---	--

deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 1991 e più volte modificato

Il Regolamento interno (approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 6 febbraio 1991 e più volte modificato) è stato negli ultimi anni rivisto per apportare le seguenti modifiche:

- con la delibera consiliare n. 4 del 23 luglio 2002 si è adeguato il Regolamento interno alle nuove disposizioni statutarie sugli organi provinciali (nuove modalità di elezione/nomina e nuovi compiti) e sulla neo assegnata competenza legislativa in materia di forma di governo;
- con la deliberazione consiliare n. 15 dell'8 ottobre 2004 si è allineato il Regolamento interno alla legge statutaria (legge provinciale n. 2 del 2003) sull'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia e sulla forma di governo; inoltre si è introdotta la disciplina relativa alla programmazione dei lavori e al contingentamento dei tempi di esame in Aula, si è rivisto il sistema delle votazioni, informandolo al principio del voto palese, e si sono accentuati i poteri di informazione dei Consiglieri e degli organi consiliari;
- con la deliberazione consiliare n. 14 del 12 dicembre 2006 si è prevista la cosiddetta "Commissione allargata" e si sono dettate le modalità di raccordo tra il Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	
--	--

Il regolamento interno approvato con deliberazione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 1993, n. 4, e modificato con deliberazioni 11 dicembre 2001, n. 7, e 7 maggio 2003, n. 5.

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	Testo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3690/VIII del 20 aprile 1988 e modificato con deliberazioni n. 1349/IX del 2 luglio 1990, n. 2121/IX del 7 maggio 1991, n. 2551/IX del 26 settembre 1991, n. 4349/IX del 24 marzo 1993, n. 450/X del 26 gennaio 1994, n. 2107/XI del 12 luglio 2001, n. 2645/XI del 22 maggio 2002, n. 858/XII del 6 ottobre 2004, n. 1430/XII del 28 luglio 2005 e n. 2433/XII del 24 gennaio 2007.
---	---

Ultime modifiche al regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale sono state approvate con deliberazione n. 1430/XII del 28 luglio 2005 e 2433/XII del 24 gennaio 2007.

Si riporta di seguito, per meglio rappresentare l'attuale situazione in evoluzione in numerose regioni, la tabella 4 contenente le diverse situazioni regionali relative al Regolamento interno dell'Assemblea legislativa:

TABELLA
SITUAZIONI REGIONALI RELATIVE AL REGOLAMENTO INTERNO
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

REGIONE	REGOLAMENTO INTERNO	NOTE
ABRUZZO	Approvato il nuovo Regolamento interno	

	Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Deliberazione del Consiglio regionale n° 56/3 del 9.2.1977 modificata ed integrata dalle deliberazioni n. 122/25 del 3.10.1989; n. 25/2 del 30.7.1991; n. 11/9 del 17.10.1995; n. 23/3 del 27.2.1996; n. 44/17 del 17.12.1996; n. 51/6 dell'8.3.1997; n. 77/10 del 27.1.1998; n. 96/11 del 22.9.1998, n. 35/2 del 27.3.2001; n. 52/3 del 4.12.2001; n. 104/4 del 22.7.2003; n. 3/5 del 21.6.2005.	
BASILICATA	Il Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1273 del 22.12.1999.	
CALABRIA	Approvato nuovo Regolamento interno con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2005,n. 5	
CAMPANIA	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 1° luglio 1971 e modificato con le seguenti numerose deliberazioni, delle quali ultime sono: N. 41/1 del 3 ottobre 1997;- N. 109/1 del 4 giugno 2002 e - N. 23/13 del 21 giugno 2005	
EMILIA-ROMAGNA	Il regolamento interno dell'Assemblea legislativa è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 novembre 1992, n. 1244.	La Commissione ha ultimato la "seconda lettura" del nuovo Regolamento dell'Assemblea: sono stati analizzati e votati 117 articoli ed oltre 400 emendamenti.
LAZIO	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 4 luglio 2001 n. 62, modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2005, n. 1 e con deliberazioni del Consiglio regionale 22 giugno 2005, n. 3 e n. 4. Deliberazione n. 1 del 26 giugno 2005 Istituzione nuove Commissioni consiliari	E' stato istituito un Gruppo di lavoro interno per proporre le necessarie modifiche al Regolamento vigente.
LIGURIA	Approvato il nuovo Regolamento interno con deliberazione del Consiglio regionale 9 giugno 2006, n. 18, poi modificato con deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2007 n.4	
LOMBARDIA	Il Regolamento è stato approvato il 10 ottobre 1984 (B.U. 5 dicembre 1984, n°49, 1°suppl.ord.). Successivamente è stato modificato in due occasioni: nel 1992 (B.U. 31 gennaio 1992, n. 5, III suppl. straord.) e nel 1999 (B.U. 14 giugno 1999, n. 24, serie ordinaria). Da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale 28 febbraio 2006, n. 133.	
MARCHE	Deliberazione n. 39/2007 "Modifiche agli artt. 19 e 20 del Regolamento interno del C.R." Deliberazione n. 45/07 "Modifiche agli articoli 26 bis e 67 bis del Regolamento interno del Consiglio regionale"	La prima modifica riguarda la durata in carica (da 30 mesi all'intera legislatura) delle Commissioni consiliari permanenti. La seconda modifica concerne la durata della sessione bilancio (da 30 a 35 giorni) al fine di consentire un più approfondito esame della proposta di legge

		finanziaria e di bilancio annuale e pluriennale.
MOLISE	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio regionale <i>con deliberazione</i> 25 marzo 1985, n. 144.	
PIEMONTE	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato dal Consiglio regionale <i>con deliberazione Consiglio regionale n. 1247</i> ; l'ultima modificazione è intervenuta con la deliberazione n. 95 del 22 dicembre 2006.	Nel 2007 è stata presentata, dal Gruppo consiliare di maggioranza relativa, una proposta di deliberazione interamente sostitutiva del Regolamento – iter di esame non iniziato.
PUGLIA	Il Regolamento attualmente vigente è stato approvato con DCR n. 951/88 e successivamente modificato e integrato con DDCCRR 384/99 E 12/2000	In itinere la modifica dell'articolo 57 concernente “Delle interrogazioni con risposta immediata”.
TOSCANA	Deliberazione del 17 gennaio 2007 contenente “Modifiche al Regolamento Interno del Consiglio regionale”Le modifiche sono entrate in vigore il 1 febbraio 2007.* *Al Regolamento interno vigente (in applicazione del vecchio statuto) sono state già apportate delle modifiche con due differenti deliberazioni di Consiglio. La prima deliberazione è del 17 febbraio 2005 e riguarda l'inserimento di una norma inerente il nuovo istituto del portavoce dell'opposizione. Le altre modifiche riguardano la Giunta delle elezioni, la procedura di convalida dei Consiglieri regionali eletti, la dichiarazione di annullamento e di decadenza, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopravvenute, e una modifica all'articolo del Regolamento riguardante le pronunce del CAL. La seconda deliberazione di modifica è del 27 aprile 2006., si tratta di una sola modifica riferita all'inserimento dell'articolo sul Gruppo misto.	
UMBRIA	Approvato il nuovo Regolamento interno con Deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007 n. 141.	
VENETO	Approvato con DCR 30 aprile 1987, n. 456, modificato successivamente 3 volte nel 1994 (DCR 938/1994, DCR 957/1994, DCR 1013/1994); nel 1995 con DCR 13 / 1995; nel 2003 con DCR n. 4/2003 che ha sostituito intero capo quinto, riscrivendo le regole della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento e, da ultimo, con la DCR n. 111/2006	

REGIONE A STATUTO SPECIALE	REGOLAMENTO INTERNO	NOTE
FRIULI-VENEZIA GIULIA	Approvato il nuovo Regolamento dal Consiglio regionale il 6/10/2005, con entrata in vigore a decorrere dal 1/1/2006	E' all'esame della Giunta del Regolamento un pacchetto di nuove modifiche per adeguare lo strumento regolamentare alla nuova legge statutaria, recentemente entrata in vigore (L.R. 17/2007),

		nonché alla legge sull'ordinamento delle autonomie locali (L.R. 1/2006) e a quella di riforma di contabilità approvata il 19 luglio 2007.
SARDEGNA	Il Regolamento interno è stato approvato il 22 luglio 1988 è stato modificato nel 93, nel 99, nel 2000 nell'attuale legislatura il 22 settembre 2006.	
SICILIA	Approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana nelle sedute del 17 marzo e 22 giugno del 1949, sono state apportate modifiche nelle sedute del 30 ottobre 1955, 9 settembre 1964, 24 giugno 1965, 24 maggio 1966, 30 marzo 1967, 17 e 20 novembre 1967, 31 marzo 1971, 21 maggio 1975, 1 ottobre 1975, 8 luglio 1977, 26 luglio 1978, 1 maggio 1986, 6 febbraio 1990, 23 luglio 1998, 15 febbraio 2000, 8 agosto 2001, 16 maggio 2002, 8 ottobre 2003 e 20 luglio 2006.	
TRENTINO-ALTO ADIGE /SÜDTIROL	Proposta di modifica all'esame della Commissione per il Regolamento interno.	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	La deliberazione del Consiglio provinciale 23 luglio 2002, n. 4 ha adeguato il Regolamento alle modifiche dello Statuto approvate nel 2001, la deliberazione del Consiglio provinciale 8 ottobre 2004, n. 15 lo ha adeguato alla nuova legge sulla forma di governo (del 2003); infine la deliberazione del Consiglio provinciale 12 dicembre 2006, n. 14 l'ha modificato per tener conto del neo istituito Consiglio delle autonomie locali	
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Con delibera del Consiglio provinciale 7 maggio 2003, n. 5 sono state recepite le modifiche dello Statuto approvate nel 2001 (l. cost. n. 2/2001)	Allo stato attuale la Commissione per il Regolamento interno ha sospeso i propri lavori (da inizio legislatura è in atto una discussione per modificare il Regolamento interno al fine di snellire l'iter dei disegni di legge, di rendere l'attività consiliare più attraente per i cittadini e di modificare il sistema di programmazione dei lavori consiliari), perché il Presidente del Consiglio ha iniziato una discussione all'interno del collegio dei capigruppo per poter, a Regolamento invariato, trovare un accordo politico tra maggioranza e opposizioni – accordo che verrebbe formalizzato in un documento – al fine di migliorare la programmazione dei lavori consiliari. Le trattative tra rappresentanti della maggioranza e delle opposizioni sono ancora in

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	Il regolamento interno è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3690/VIII del 20 aprile 1988 e modificato con deliberazioni n. 1349/IX del 2 luglio 1990, n. 2121/IX del 7 maggio 1991, n. 2551/IX del 26 settembre 1991, n. 4349/IX del 24 marzo 1993, n. 450/X del 26 gennaio 1994, n. 2107/XI del 12 luglio 2001, n. 2645/XI del 22 maggio 2002, n. 858/XII del 6 ottobre 2004, n. 1430/XII del 28 luglio 2005 e n. 2433/XII del 24 gennaio 2007.	corso. La Commissione per il Regolamento ha recentemente avviato una fase di verifica e di studio al fine di esaminare le modifiche che si reputano necessarie al Regolamento vigente (in particolar modo occorrerà modificare alcuni articoli in relazione alle modifiche in itinere alle leggi su forma di governo e sistema elettorale).
---	--	--

* per i dati sopra riportati si è fatto anche riferimento alla documentazione elaborata dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio legislativo interregionale "Attuazione degli statuti regionali".